



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLE RISORSE E PER L'ATTUAZIONE DEI
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE MINORILE

Uff. III

*Sez. II – Relazioni sindacali, missioni e
trattamento di quiescenza.*

Alle OO.SS.
Comparto Funzioni Centrali
LORO SEDI

Oggetto: Accordo mobilità DGMC del 10 maggio 2019. Richiesta applicazione art. 13.

Si fa seguito ad alcune richieste relative all'oggetto, per comunicare che questa Direzione Generale ha provveduto a valutare le modalità di applicazione dell'art. 13 dell'Accordo di mobilità del 10 maggio 2019, disciplinante l'istituto dello "scambio di ufficio", tenendo conto anche delle soluzioni interpretative e della prassi adottate da altri Dipartimenti di questo Ministero.

Una interpretazione sistematica della previsione, alla luce delle norme generali in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, induce a ritenere che il vincolo di permanenza quinquennale del personale di nuova nomina, imposto in via generale ai vincitori di concorso dall'art. 35, comma 5 bis, D.L.vo 165/2001, integri un divieto di trasferimento stabilito nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione preponente, come tale non preclusivo della possibilità di scambio di ufficio, tra personale appartenente alla stessa qualifica professionale, attuato con provvedimenti di distacco a efficacia temporanea che si presentino rispondenti alle esigenze organizzative e funzionali delle articolazioni interessate.

Lo strumento in discorso potrà, pertanto, essere utilizzato soltanto all'esito di un'indagine rigorosa di opportunità operativa, da svolgere caso per caso, avendo riguardo preminente alle esigenze di funzionalità degli uffici e alla sussistenza di eventuali situazioni di esubero delle professionalità interessate in una delle sedi richieste.

Lo scambio di sede tra dipendenti di pari qualifica professionale sarà, inoltre, realizzabile esclusivamente con provvedimenti di distacco simultanei e reciproci. La revoca o la mancata riproposizione dell'istanza da parte di uno dei dipendenti interessati determinerà, pertanto, la decadenza, in via automatica, del provvedimento collegato e il conseguente ripristino della situazione precedente.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Giuseppe Caccioppoli